

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3147}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTALI, BALLARDINI, ZAFFANELLA, SPINELLI,
MAGNANI NOYA MARIA, VINEIS, DELLA BRIOTTA,
CASTIGLIONE, ACHILLI**

Presentata il 26 luglio 1974

Modifica dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951,
n. 1551, per l'abolizione del contributo previsto a carico
degli studenti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente normativa rivolta all'aggiornamento della rappresentanza universitaria, in particolare per quanto attiene alla organizzazione elettiva degli studenti ha mancato di rilevare una incongruenza residua dalla precedente legislazione.

Infatti, l'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (la legge « Ermini ») disponeva di un contributo sino a lire 1.000 che il Consiglio di amministrazione delle università poteva porre a carico degli studenti, in favore degli organismi rappresentativi studenteschi di interfacoltà, per l'attività assistenziale e sportiva da essi svolte. A seguito della progressiva scomparsa o comunque della inattività di tali organismi a partire dagli avvenimenti del 1968, la permanenza di tale contributo da destinarsi ad organizzazioni non più esistenti o comunque non funzionan-

ti e certamente non più rappresentative delle masse studentesche, poneva gravi e complesse questioni alle varie amministrazioni universitarie, il cui atteggiamento neppure poté essere uniformato alle diverse decisioni rese in materia dal Consiglio di Stato. A tutt'oggi si verificano posizioni quanto mai contrastanti a seconda delle differenti situazioni di sede.

È pertanto avvertita l'esigenza, soprattutto da parte dei soggetti del contributo, di regolamentare la questione, potenzialmente in grado di costituire grave motivo di contrasto e fonte di possibili implicazioni penali da parte degli esattori e dei destinatari, essendo venuta di fatto meno l'organizzazione a cui istituzionalmente il contributo era destinato.

Si confida pertanto che, con l'approvazione della presente legge, il Parlamento provveda sollecitamente alla eliminazione della rilevata incongruenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È abolito, a partire dall'anno accademico 1974-75, il contributo a carico degli studenti di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

ART. 2.

I fondi raccolti dalle Amministrazioni universitarie in base all'abrogato articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, fino a tutto l'anno accademico 1973-74 saranno dalle stesse destinate a enti o organizzazioni aventi fini e struttura rappresentativa anche parzialmente analoga agli aboliti Ordinamenti regionali d'interfacoltà, indicati dal Consiglio della regione interessata. Non è rilevante a tal fine l'eventuale possesso della personalità giuridica dell'organizzazione destinataria dei fondi.